


Consiglio regionale della Calabria



REGOLAMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 – Soggetti interessati	pag. 3
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi	pag. 3
Art. 4 – Conferimento degli incarichi	pag. 4
Art. 5 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	pag. 5
Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti	pag. 5
Art. 7 – Compatibilità e limiti di impiego	pag. 6
Art. 8 – Formazione professionale e strumentazione	pag. 6
Art. 9 – Approvazione e proprietà degli elaborati.....	pag. 6
Art. 10 – Costituzione del fondo	pag. 6
Art. 11 – Criteri di ripartizione del fondo	pag. 8
Art. 12 – Erogazione delle somme	pag. 8
Art. 13 – Coefficienti di riduzione	pag. 8
Art. 14 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo	pag. 9
Art. 15 – Criteri di correlazione tra i compensi relativi agli incentivi per le funzioni tecniche e la retribuzione di risultato delle P.O.....	pag. 10
Art. 16 – Applicazione	pag. 10
Art. 17 – Entrata in vigore	pag. 10
Allegati:	
- Tabella 1.....	pag. 11
- Tabella 2.....	pag. 12

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne al Consiglio regionale della Calabria e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. L'attribuzione degli incentivi di cui al comma 2 si può effettuare solo in presenza di una procedura di gara o in generale una procedura competitiva. Sono pertanto escluse le procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice; sono ricomprese le procedure di affidamento diretto mediato dal confronto tra preventivi di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice.
4. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture che prevedano funzioni tecniche per le quali sia stato nominato un Direttore dell'Esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni previste dal d. lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC in materia.

Art. 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso la struttura amministrativa del Consiglio regionale della Calabria che concorre, per fini istituzionali, a migliorarne l'efficienza e l'efficacia quale Stazione Appaltante, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dal Consiglio regionale della Calabria nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria di particolare complessità e di manutenzione straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Art. 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaborazione tecnico/giuridico-amministrativo.

Art. 4

(Conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del d. lgs. 50/2016, sono conferiti con dispositivo dirigenziale.
2. Gli incarichi possono essere conferiti a dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Amministrazione regionale, nonché a dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o di temporaneo utilizzo presso l'Amministrazione regionale, iscritti a seguito di invito a manifestare interesse, nell'elenco di cui al comma 3. I destinatari degli incarichi sono individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
3. È istituito un elenco unico del personale del Consiglio regionale della Calabria di cui al comma 2 formato dal Settore Provveditorato Economato e Contratti, che ne cura altresì la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento semestrale. Nelle more della pubblicazione dell'elenco unico, i destinatari degli incarichi sono comunque individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
4. Gli incarichi sono conferiti tenendo conto delle specifiche prestazioni da svolgere, in relazione alla complessità dell'opera, del servizio o della fornitura, al fine di garantire le conoscenze e competenze richieste dai singoli interventi, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'intervento, dei tempi previsti dal cronoprogramma e dei costi dell'intervento.
5. Gli incarichi sono conferiti a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dell'esperienza e delle capacità professionali necessarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione e osservando la normativa di riferimento per le specifiche figure.
6. L'incarico è conferito dal dirigente del Settore/Area cui afferisce l'intervento prioritariamente al personale che ivi presta servizio. Ove all'interno dell'articolazione amministrativa cui afferisce l'intervento non sia stato individuato alcun soggetto, l'incarico è conferito a soggetto in servizio presso la struttura amministrativa, con atto formale del dirigente del Settore/Area cui compete la procedura di gara, di concerto col dirigente nella cui articolazione amministrativa il dipendente individuato presta servizio.
7. L'incarico di responsabile del procedimento è conferito a dipendenti di ruolo in servizio presso il Settore/Area, cui afferisce l'intervento, con atto formale del dirigente. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta articolazione amministrativa, il responsabile del procedimento è nominato tra gli altri dipendenti in servizio, con atto di concerto tra i dirigenti delle strutture interessate.
8. Il dirigente che ha conferito l'incarico può modificarlo o revocarlo con provvedimento motivato, anche su indicazione del responsabile unico del procedimento.
9. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'entità dell'incentivo in relazione alle attività che il soggetto incaricato abbia svolto prima della revoca o modifica.

10. Il dirigente dell'articolazione amministrativa cui afferisce l'intervento verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
11. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo non comportano, in nessun caso, il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
12. I compensi di cui al presente regolamento si cumulano al premio di produttività individuale del dipendente.

Art. 5

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Art. 6

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, svolte dal personale del Consiglio regionale della Calabria a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, al Consiglio regionale della Calabria, per essere corrisposti al personale che ha svolto le prestazioni.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore del Consiglio regionale della Calabria dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi 1, 2 e 3, rientra nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2.
5. Quando il Consiglio regionale della Calabria si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'articolo 113, comma 2, del Codice. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Consiglio regionale della Calabria e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra il personale che ha partecipato all'attività.

Art. 7

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Consiglio regionale della Calabria provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il Consiglio regionale della Calabria fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 8

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, il Consiglio regionale della Calabria:
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di formazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti, le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 9

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Consiglio regionale della Calabria, il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 10

(Costituzione del fondo)

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 5.382.000	2%
oltre euro 5.382.000 e fino a euro 10.000.000	1,7%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 20.000.000	1,4%
oltre euro 20.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	
– per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
– per la parte oltre euro 1.000.000,00	1,7%

6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto secondo i criteri ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2017, par. 10.2.
7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Art. 11

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite secondo le allegate Tabelle 1 e 2, redatte tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. Le aliquote indicate nelle tabelle costituiscono limiti massimi inderogabili.

Art. 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento del dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 50% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati negli articoli 106 e 107 del Codice.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Art. 13

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente ad un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti del Consiglio regionale della Calabria o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, integrano la quota del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Art. 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, stabilisce, su proposta non vincolante del responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - 1) il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - 2) il dirigente assume la determinazione di liquidazione;
 - b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di esecuzione:
 - 1) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - 2) il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - 3) il dirigente assume la determinazione di liquidazione;Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - 1) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - 2) il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - 3) il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente competente al dirigente del Settore Risorse Umane anche per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 15

(Criteri di correlazione tra i compensi relativi agli incentivi per le funzioni tecniche e la retribuzione di risultato delle P.O.)

1. Con riferimento agli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, il riconoscimento di tali compensi specifici, per il personale incaricato di P.O., viene rimodulato sulla base della seguente formula:

Massimo valore incentivo tecnico erogabile = Retribuzione di posizione della P.O. più elevata – Retribuzione di posizione della P.O. oggetto di erogazione incentivo tecnico + retribuzione di risultato della P.O. più elevata.

2. Il bilanciamento della retribuzione di risultato delle P.O. a cui sono riconosciuti gli incentivi per funzioni tecniche avverrà prendendo a riferimento il dato di cassa degli incentivi liquidati nell'anno di competenza della retribuzione di risultato.

Art. 16

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito ufficiale del Consiglio regionale della Calabria.

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 4%	Fase Verifica 18%	Fase Affidamento 18%	Fase Esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		9%	10%	11%	30%
Collaboratori e supporto al RUP*		2%	3%	5%	10%
Verificatore progettazione		5%			5%
Direzione dei lavori ** (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				24%	24%
Collaudatore/Certificatore di regolare esecuzione				5%	5%
Collaboratori Tecnici ***	1%	1%	2%	10%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1%	1%	3%	5%	10%
<p>* In assenza di nomina dei collaboratori a supporto del RUP le percentuali vanno ridistribuite proporzionalmente alle altre figure nominate. ** In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 60%, Direttore operativo 25%, Ispettore di cantiere 15%. *** Comprendono i collaboratori a supporto delle altre figure che non rivestono il ruolo di RUP, se nominati.</p>					

(TABELLA 2):

Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi e forniture di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 13%	Fase Affidamento 22%	Fase Esecuzione 65%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	4%			4%
Responsabile del procedimento		13%	13%	26%
Direttore dell'esecuzione			24%	24%
Verificatore della conformità/Certificatore di regolare esecuzione			16%	16%
Collaboratori Tecnici *	5%	5%	6%	16%
Collaboratori giuridico-amministrativi *	4%	4%	6%	14%
* <i>Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure, se nominati. In assenza le percentuali vanno ridistribuite in maniera proporzionale a tutte le altre figure nominate.</i>				